
HUMAN RIGHTS RELOADED

edited by
Mario Varvaro

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY - 13

HUMAN RIGHTS RELOADED

edited by **Mario Varvaro**

Director

Mario Varvaro

Scientific Board

Christian Baldus (Heidelberg)
Licia Califano (Urbino)
Luigi Capogrossi Colognesi (Roma)
Marta Cartabia (Milano)
Sara Domianello (Messina)
Iole Fargnoli (Bern & Milano)
Luigi Ferrajoli (Roma)
Giovanni Fiandaca (Palermo)
Enrico Follieri (Foggia)
Flavia Frisone (Lecce)
Elisabetta Grande (Alessandria)
Patrizia Guarnieri (Firenze)
Soazick Kerneis (Paris)
Umberto Laffi (Pisa)
Laura Moscati (Roma)
Luca Nogler (Trento)
Annick Peters-Custot (Nantes)
Emanuela Prinzivalli (Roma)
Serena Quattrococo (Alessandria)
Eugenio Ripepe (Pisa)
Boudewijn Sirks (Oxford)
Giusto Traina (Paris & Lecce)
Cristina Vano (Napoli)
Giovanna Visintini (Genova)
Andreas Wacke (Köln)

Editorial Board

Laura Calandriello
Rosaria Crupi
Monica De Simone
Manfredi Matassa
Veronica Virga

E-mail: hllh@unipa.it

ISSN: 2724-4857

ISBN cartaceo: 978-88-5509-609-6

ISBN online: 978-88-5509-610-2

© Copyright 2024 New Digital Frontiers srl

Via Serradifalco, 78

90145 Palermo - Italia

www.newdigitalfrontiers.com

TABLE OF CONTENTS

MARIO VARVARO HUMAN RIGHTS RELOADED IN PALERMO	1
FEDERICA D'AMORE COSTITUZIONALISMO GLOBALE E DIRITTI UMANI	5
ENRICA CIBELLA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ IN MATERIA PENALE NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	19
MARTINA SARDO LA PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE GIOVANILE IN CARCERE: I RISULTATI DEL PROGETTO SERENY	37
MANFREDI MATASSA DIRITTI SOCIALI COME DIRITTI FONDAMENTALI? QUESTIONI ANTICHE PER GUARDARE IL FUTURO	77
FRANCESCA SIRONI DE GREGORIO IL 'NUOVO' CRIMINE DI ECOCIDIO: RIFLESSIONI CRITICHE SULL'INSERIMENTO DELL'ECOCIDIO NELLO STATUTO DI ROMA	99
LAURA CALANDRIELLO L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: VECCHI PROBLEMI NEI NUOVI ORIZZONTI	115
GIORGIA PANE THE STRUGGLE OF HUMAN RIGHTS: BETWEEN POLITICISATION AND VITALITY OF INTERNATIONAL COURTS	129
PAOLO CAPRIATI DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI DIRITTI UMANI. LIMITI E PROSPETTIVE PER IL LINGUAGGIO 'DIRITTI UMANI'	145

KATHARINA STÜBINGER

THE ABSOLUTE NATURE OF THE PROHIBITION OF
TORTURE IN GERMANY. VIOLABILITY OF THE
INVOLABILITY OF HUMAN DIGNITY

159

LORENZO ACCONCIAMESSA

L'APPROCCIO DELLE TRE CORTI REGIONALI SUI
DIRITTI UMANI RISPETTO ALLE SPECIFICITÀ
NAZIONALI E ALLA VOLONTÀ DEMOCRATICAMENTE
ESPRESSA DAL POPOLO, TRA DEFERENZA E
INTRANSIGENZA

181

GIADA CASCIO

IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE: IL COMPLESSO
BILANCIAMENTO FRA CORTE EUROPA DEI DIRITTI
UMANI E IL SISTEMA ITALIANO

227

IL 'NUOVO' CRIMINE DI ECOCIDIO: RIFLESSIONI CRITICHE SULL'INSERIMENTO DELL'ECOCIDIO NELLO STATUTO DI ROMA

FRANCESCA SIRONI DE GREGORIO
Università degli Studi di Palermo

Abstract: The present work aims at briefly reconstructing the debate surrounding the introduction of the crime of ecocide in the Rome Statute of the International Criminal Court.

Parole chiave: Ecocidio; Statuto di Roma; Corte Penale Internazionale; Danni ambientali.

1. Introduzione

L'ecocidio, termine derivante dal greco *'oikos'* (casa) e dal latino *'caedere'* (distruggere), è uno dei principali argomenti di interesse nel dibattito internazionalistico e internazional-penalistico contemporaneo. Le ragioni dell'interesse per il tema sono molteplici e traggono origine anzitutto dalla prominenza delle tematiche ambientali nel dibattito politico, sociale e giuridico mondiale, in una corsa contro il tempo per fermare il cambiamento climatico. Le sfide in materia ambientale sono infatti globali ed è più che naturale che il diritto internazionale venga visto come uno degli strumenti prediletti per combattere la crisi climatica.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente importanti per lo sviluppo della tutela, in quanto si è assistito ad una crescente invocazione della disciplina e di principi di diritto internazionale pubblico in diverse arene, a partire dalla presentazione di ricorsi dinnanzi a tribunali internazionali, regionali o altri organi sovranazionali, e dall'invocazione di principi di diritto internazionale da parte di giudici interni.¹ Il diritto internazionale ambientale è però in larga misura basato su principi piuttosto che su espliciti divieti, rendendo di fatto la disciplina estremamente frammentata e ricca di vuoti di tutela.

1 Si vedano in proposito, a titolo esemplificativo: Comitato sui Diritti del Fanciullo, *Sacchi et alt c. Argentina et alt.*, 23 Settembre 2019; Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo, *Futuras Generaciones (Opinión consultiva OC-23/17 solicitada por la República de Colombia)*, 15 novembre 2017; Corte Suprema dei Paesi Bassi, *Hurgenda*, 20 dicembre 2019; Tribunale Distrettuale dell'Aja, *Milieudefensie c. Shell*, 26 maggio 2021; Corte Costituzionale Federale della Germania, *Neubauer et alt.*, 24 Marzo 2021.

A causa dunque dell'inadeguatezza della legislazione internazionale, anche nell'ambito del diritto internazionale penale – quella branca del diritto internazionale volta a punire condotte di individui resisi responsabili di crimini internazionali – l'ecocidio, inteso come la distruzione volontaria di un ecosistema, è stato recentemente oggetto di un'importante iniziativa patrocinata dalla fondazione *Stop Ecocide*, che nel 2020 ha chiesto ad un gruppo di esperti di elaborare una definizione del crimine che potesse essere inserita nello Statuto della Corte Penale Internazionale.

Il presente contributo intende quindi analizzare lo sviluppo del concetto di ecocidio, avendo riguardo principalmente all'aspetto internazional-penalistico dal problema. A tal fine, in primo luogo verrà brevemente ricostruita la storia del concetto di ecocidio; successivamente verrà presentata la definizione adottata dal gruppo di esperti della *Stop Ecocide Foundation*, calandola all'interno del sistema della Corte Penale Internazionale ed evidenziandone eventuali aspetti critici; infine, verranno brevemente analizzate alcune ulteriori fattispecie che alla luce dello Statuto di Roma criminalizzano la distruzione dell'ambiente e verranno presentate alcune conclusioni circa l'opportunità e la necessità dell'inserimento del presente crimine all'interno dello Statuto della Corte Penale Internazionale.

Come già specificato, il quadro di riferimento è unicamente il diritto internazionale penale, volto a perseguire con strumenti penalistici condotte di individui. Ove necessario, riferimenti a normativa interna saranno evidenziati, ma si è deliberatamente scelto di non trattare profili di responsabilità degli Stati per atti illeciti.

2. Il concetto di ecocidio: dalla guerra in Vietnam alla proposta della *Stop Ecocide Foundation*

Il termine ecocidio è stato creato ed utilizzato per la prima volta nel 1969 da Arthur W. Galston durante un'audizione davanti al Congresso statunitense in riferimento agli estesi danni collaterali all'ambiente verificatisi durante la guerra in Vietnam.²

2 Galston A.W., *Statement of Dr Arthur W. Galston, Professor of Biology and Lecturer in Forestry, Yale University*, Hearings Before the Subcommittee on National Security Policy and Scientific Developments of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, Ninety-First Congress, November 18,20; December 2,9, 18 and 19, 1969, U.S. Government Printing Office (1970), 107.

Galston, biologo e scienziato, aveva contribuito alla scoperta delle componenti chimiche in seguito utilizzate per lo sviluppo dell'*Agent Orange*, un erbicida estremamente potente usato nel conflitto dalle truppe americane per distruggere i raccolti e quindi portare allo scoperto le posizioni nemiche, di fatto però distruggendo un ecosistema di primaria importanza per la sopravvivenza di crostacei e pesci migratori. Pochi anni più tardi, nel 1972 in occasione della *Conference on War and National Responsibility*, lo stesso Galston utilizzò nuovamente il termine, sempre in riferimento alla guerra in Vietnam, e propose formalmente l'introduzione di un divieto dell'ecocidio attraverso l'adozione di un nuovo trattato.³

A seguito del lavoro di Galston il termine si impose ufficialmente sulla scena politica mondiale alla Conferenza di Stoccolma del 1972, ritenuta come il punto di inizio della cd. *green generation*, quando il Primo Ministro svedese Palme descrisse esplicitamente la guerra in Vietnam come un 'ecocidio' e chiese alla comunità internazionale di iniziare formali consultazioni e discussioni sul tema, con l'obiettivo di concludere un accordo internazionale che vietasse la pratica come illecito e crimine internazionale.⁴

L'anno successivo il giurista Richard Falk propose in un articolo pubblicato dalla *Revue Belge de Droit International* il testo di una Convenzione contro l'Ecocidio.⁵ Nell'articolo, Falk descrive dettagliatamente – criticandoli – i mezzi e metodi di guerra scelti dalle truppe americane in Vietnam, ritenendo che oltre al genocidio della popolazione vietnamita fosse stato compiuto un vero e proprio genocidio contro l'ambiente. Falk individua quindi, attraverso lo studio del diritto internazionale pattizio e consuetudinario vigente in materia, importanti lacune e la necessità di chiarimenti circa l'illegalità della distruzione volontaria dell'ambiente durante un conflitto armato, proponendo l'adozione di diversi strumenti internazionali al fine di rendere la protezione dell'ambiente effettiva ed efficace.⁶

3 Si veda: New York Times, 26 febbraio 1970, accessibile al link: <https://www.nytimes.com/1970/02/26/archives/and-apelea-to-ban-ecocide.html>.

4 Le parole del primo ministro svedese sono disponibili al link: <https://endecocide.se/uncategorized/olof-palme-and-ecocide-law/>. Per ulteriori riferimenti e un'analisi dettagliata si veda: Chiarini 2022: 1933-1938.

5 Falk 1973: 13.

6 Falk 1973: 18. V. Annex 1-4 per i testi proposti per l'adozione. Per un'analisi più dettagliata e nella prospettiva del lavoro di Falk si vedano Cusato 2018; Maljean-Dubois 2015.

Da attento internazionalista, però, Falk era ben consapevole delle difficoltà insiste nel creare 'nuovo diritto internazionale' e pertanto, nelle conclusioni del suo articolo, pone al centro della questione la necessità che l'azione della società civile sia motore e spinta all'avanzamento in materia.⁷

Nonostante la proposta dell'*UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities* di inserire l'ecocidio tra le condotte proibite nella Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio del 1948 e i successivi dibattiti in seno alla Commissione di Diritto Internazionale riguardo l'adozione di un *Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind*, l'ecocidio – o specifiche condotte riguardanti la distruzione intenzionale dell'ambiente – non vennero formalmente criminalizzate.⁸

In un crescente interesse per la tutela dell'ambiente, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso diversi Stati inseriscono l'ecocidio nella propria legislazione. Primo fra tutti il Vietnam introduce all'articolo 278 del codice penale la punizione di:

Those who, in peace time or war time, commit acts of annihilating en-mass population in an area, destroying the source of their livelihood, undermining the cultural and spiritual life of a country, upsetting the foundation of a society with a view to undermining such society, as well as other acts of genocide or acts of ecocide or destroying the natural environment, shall be sentenced to between ten years and twenty years of imprisonment, life imprisonment or capital punishment.⁹

Similmente, la Federazione Russa, seguita da altre repubbliche ex-sovietiche quali Kazakistan, Kirgizstan, Tajikistan, Bielorussia e Georgia, hanno introdotto il crimine nella propria legislazione, con definizioni leggermente differenti.¹⁰ Ad esempio, l'articolo

7 Falk 1973: 20 s.

8 Sub-Commission of Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, *Study of the Question of the prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, E/CN-4/Sub.2/416, 128-134.

9 Codice Penale del Vietnam del 1990, Art. 278. Nella versione del 1999 l'articolo di riferimento è il 342 (accessibile al sito: <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn017en.html>).

10 Per ulteriori dettagli e le definizioni introdotte dai singoli Stati si veda il sito web: <https://ecocidelaw.com/>.

358 del codice penale russo prevede che “massive destruction of the animal or plant kingdoms, contamination of the atmosphere or water resources, and also commission of other actions capable of causing an ecological catastrophe” possa essere punito con la privazione della libertà da 12 a 20 anni.¹¹

Nei primi anni duemila altri Stati appartenenti all'ex-blocco sovietico (Ucraina, Moldavia e Armenia) hanno introdotto la medesima fattispecie, con formulazioni pressoché identiche a quella russa, e dunque rendendo punibile la distruzione di massa di flora e fauna, l'avvelenamento di acque e aria, e ogni altra azione che possa causare un disastro ambientale.¹²

In tempi più recenti l'Ecuador ha modificato la propria legislazione per punire crimini contro “l'ambiente, la natura e Pacha Mama”, e crimini contro la biodiversità e nel 2021 la Francia ha introdotto la Loi 2021-1104 per la “lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets”.¹³

A livello internazionale, nel 1991 la Commissione di Diritto Internazionale ha incluso all'articolo 26 del *Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind* la punibilità di “an individual who willfully causes or orders the causing of widespread, long-term and severe damage to the natural environment”.¹⁴ Nelle sedute successive però, la Commissione ha scelto di rimuovere la distruzione dell'ambiente come crimine autonomo, e dunque di limitare i crimini internazionale all'aggressione, ai crimini di guerra, ai crimini contro l'umanità e al genocidio.¹⁵ I danni all'ambiente sono stati unicamente riconosciuti come rilevanti nel con-

11 Codice penale della Federazione Russa, Art. 358 (accessibile al link: <https://wipo-lex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru080en.html>). Per ulteriori informazioni circa le singole definizioni si veda: *Ecocide Law, Existing Ecocide Law*, accessibile al link: <https://ecocidelaw.com/existing-ecocide-laws/>.

12 Per i riferimenti completi si veda il seguente link: <https://ecocidelaw.com/existing-ecocide-laws/>.

13 Codice penale dell'Ecuador, Capitolo IV (accessibile al link: <https://www.global-regulation.com/translation/ecuador/3349985/comprehensive-criminal-code.html>); Assemblea Nazionale e Senato di Francia, Legge 2021-1140 del 22 agosto 2021.

14 Commissione di Diritto Internazionale, *Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind*, Yearbook of the International Law Commission 1991 Vol. II, 79-107, Art. 26.

15 Commissione di Diritto Internazionale, *Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind*, Yearbook of the International Law Commission 1996 Vol. II, Part II, 15-54.

testo di un conflitto armato, e dunque punibili come crimini di guerra.¹⁶

La Conferenza di Roma del 1998, istituita per la creazione di una corte penale internazionale a carattere permanente, ha segnato una simbolica sconfitta per la tutela dell'ambiente, in quanto – in conformità con l'ultimo codice elaborato dalla Commissione di Diritto Internazionale – ha introdotto soltanto la distruzione dell'ambiente e degli ecosistemi come crimine di guerra.¹⁷ Inoltre, la condotta ha assunto rilevanza unicamente in scenari di conflitto armato di carattere internazionale, limitando di fatto le condotte punibili ed escludendo la punibilità di danni ambientali compiuti durante conflitti armati di carattere non internazionale.

L'ambiente però non è del tutto escluso del regime della Corte Penale Internazionale (CPI): nella prassi, è l'Ufficio del Procuratore della CPI ad accendere i riflettori su situazioni, tematiche o tipologie di crimini ritenuti di maggiore importanza e dunque più meritevoli di azione. Al fine di rendere più trasparenti e comprensibili dal pubblico determinate scelte, a partire dal 2003 l'Ufficio pubblica regolarmente *Strategic Plans* e *Policy Papers* ove si individuano priorità coerentemente con la più generale strategia dell'Ufficio, che consiste nei seguenti sei punti: (i) ottenere il più alto tasso di successo; (ii) aumentare la velocità, l'efficienza e l'efficacia delle singole fasi del procedimento (esame preliminare, indagini e procedimento giudiziario); (iii) sviluppare in sinergia con gli Stati Parte strategie e metodologie rafforzate per aumentare il tasso di arresti dei sospettati oggetto di mandato di cattura pendenti davanti alla CPI; (iv) perfezionare e rafforzare l'approccio alle vittime, in particolare alle cd. vittime deboli (bambini e vittime di crimini sessuali e di genere); (v) aumentare ulteriormente la capacità dell'Ufficio di gestire le proprie risorse umane in maniera efficace e responsabile; (vi) rafforzare il ruolo della Corte come istituzione in grado di colmare il vuoto di impunità.¹⁸

Si ritrovano espliciti riferimenti alla tutela dell'ambiente in diversi documenti, incluso il *Policy Paper* del 2013 sulle *Preliminary Examinations*, che considera eventuali danni ambientali come un criterio utilizzato dall'Ufficio per la misurazione dell'impatto dei crimini sulle

16 Commissione di Diritto Internazionale, *Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind*, Yearbook of the International Law Commission 1996 Vol. II, Part II, Art. 20(g).

17 Statuto di Roma, Art. 8(2)(b)(iv).

18 Ufficio del Procuratore, *Policies and Strategies* (accessibile al link: <https://www.icc-cpi.int/about/otp/otp-policies>).

vittime e sulle popolazioni coinvolte.¹⁹ Successivamente, viene specificato che una particolare attenzione verrà riservata proprio a quei crimini che hanno generato danni all'ambiente ovvero che sono stati commessi per mezzo di, o hanno causato, sfruttamento illegittimo di risorse naturali o di espropriazioni illegali di terreni a danno della popolazione locale.²⁰

Sebbene quindi si possa evidenziare una precisa intenzione del Procuratore di interessarsi ai danni all'ambiente, quanto meno quando essi discendano da crimini che ricadono sotto la sua giurisdizione, la possibilità per la Corte stessa di perseguire direttamente crimini internazionali commessi contro l'ambiente, ecosistemi o risorse naturali appare a prima vista circoscritta a danni causati in connessione ad un conflitto armato di carattere internazionale, rendendo la tutela estremamente limitata.

Al fine di poter ampliare lo spettro dei crimini sotto la giurisdizione della CPI è possibile emendare lo Statuto attraverso una specifica procedura (art. 121) che prevede, a seguito della presentazione di una proposta, l'assenso della maggioranza qualificata dei due terzi degli Stati Parte della Corte.²¹ L'inserimento del crimine di ecocidio come quinto crimine, dunque, richiederebbe anzitutto la modifica dell'articolo 5, comprendente la lista dei crimini posti sotto la giurisdizione della Corte, e l'aggiunta di un articolo (Art. 8-ter) contenente la definizione di ecocidio e le opportune specificazioni.

Alla luce di ciò, nel 2010 Polly Higgins, giurista e attivista per l'introduzione del crimine di ecocidio, propose una nuova definizione di ecocidio, ricomprendendo "extensive damage to, of or loss of ecosystem(s) of a given territory, whether by human agency or by other causes, to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been or will be severely diminished".²² La proposta non ebbe grande seguito, ma il lavoro pionieristico di Higgins spinse la *Stop Ecocide Foundation* a creare un gruppo di esperti di diritto internazionale ambientale e diritto internazionale penale con l'obiettivo di redigere una definizione operativa di ecocidio, inteso quale quinto crimine perseguibile dalla Corte Penale Internazionale e dunque contenente tutti gli elementi fondamentali per poter essere considerato coerente con l'attuale sistema dello Statuto di Roma. La proposta ha suscitato un grande interesse, attirando anche numerosi dissensi, in un momento di particolare criticità per

19 Ufficio del Procuratore, *Policy Paper on Preliminary Examinations*, para. 65.

20 Ufficio del Procuratore, *Policy Paper on Preliminary Examinations*, para. 41.

21 Statuto di Roma, Articolo 121(3).

22 Si vedano per ulteriori dettagli: Higgins 2015; Higgins et al. 2013.

quanto attiene la crisi climatica e ambientale, dove il risultato catastrofico delle attività dell'uomo è ogni giorno sempre più evidente.

3. La proposta del gruppo di esperti del 2021

Di seguito si riporta nella sua interezza la definizione di ecocidio proposta dal Gruppo di Esperti. La definizione è poi seguita da un approfondito commentario, che ha l'obiettivo di spiegare la base giuridica della proposta, le scelte degli esperti ed indentificarne i punti di forza.

Article 8-ter

Ecocide

1. For the purpose of this Statute, "ecocide" means unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts.

2. For the purpose of paragraph 1:

- a. "Wanton" means with reckless disregard for damage which would be clearly excessive in relation to the social and economic benefits anticipated;
- b. "Severe" means damage which involves very serious adverse changes, disruption or harm to any element of the environment, including grave impacts on human life or natural, cultural or economic resources;
- c. "Widespread" means damage which extends beyond a limited geographic area, crosses state boundaries, or is suffered by an entire ecosystem or species or a large number of human beings;
- d. "Long-term" means damage which is irreversible or which cannot be redressed through natural recovery within a reasonable period of time;
- e. "Environment" means the earth, its biosphere, cryosphere, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, as well as outer space.²³

23 La definizione e il commentario del gruppo di esperti è accessibile al link: <https://www.stopecocide.earth/legal-definition>.

Nell'elaborazione di un crimine internazionale, bisogna preliminarmente prestare particolare attenzione a due elementi: l'*actus reus* (l'identificazione delle condotte punibili) e la *mens rea* (la condizione psicologica dell'autore). Circa la condotta, i singoli articoli dello Statuto prevedono con un grado di dettaglio differente ma sufficientemente preciso – nel rispetto del principio di legalità – le condotte punibili.

Lo Statuto è accompagnato dai cd. *Elements of the Crimes*, adottati dalla Assemblea degli Stati Parte della CPI nel 2002 e che hanno il compito di facilitare l'interprete nell'identificazione degli elementi dei singoli crimini, avendo riguardo a profili sia oggettivi che soggettivi.²⁴ Non mancano clausole residuali, quali ad esempio l'articolo 7(1)(k), che rende punibili condotte non specificatamente enumerate ma che costituiscono atti inumani di carattere simile alle altre fattispecie di crimini contro l'umanità indicate precedentemente, qualora commesse con l'obiettivo di causare grande sofferenza o seri danni al corpo o all'integrità fisica e psichica.²⁵

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, lo Statuto della CPI prevede all'articolo 30 uno standard minimo comune a tutti i crimini, rendendo necessaria la presenza dell'intento e della conoscenza (*intent and knowledge*).²⁶ Al paragrafo due si specifica che l'"intento" sussiste quando la persona ha l'intenzione di porre in essere la condotta criminosa e, in relazione alle conseguenze della propria azione, intenda porre in essere quella condotta o – in relazione ad una conseguenza – sia comunque consapevole che la stessa si verificherà nell'ordinario corso degli eventi.²⁷ Per conoscenza si intende invece la consapevolezza che una determinata circostanza esista ovvero che determinate conseguenze possano verificarsi nell'ordinario corso degli eventi.²⁸ Si tratta pertanto di una *mens rea* con uno standard sufficientemente alto, che esclude la possibilità di punire per mera colpa o per dolo eventuale.

È naturalmente possibile poi che specifici crimini richiedano una *mens rea* particolare: tra di essi si ricordino il genocidio, che

24 Assemblea degli Stati Parte della Corte Penale Internazionale, *Elements of the Crimes*, 2002.

25 Statuto di Roma, Art. 7(1)(k).

26 Statuto di Roma, Art. 30.

27 Statuto di Roma, Art. 30(2).

28 Statuto di Roma, Art. 30(3).

richiede il dolo specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, o ancora il crimine contro l'umanità di persecuzione, che necessita dell'intenzione di discriminare il gruppo vittima della condotta.²⁹

Tornando alla definizione di ecocidio, il primo paragrafo punisce atti illeciti, ovvero atti leciti che siano commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che tali atti causino un danno grave e diffuso o a lungo termine all'ambiente. Il secondo paragrafo specifica alcuni termini della definizione, chiarendo il suo campo di applicazione.

Innanzitutto, si evince già da una prima lettura della norma proposta che non ci si ritrova in presenza di un crimine in alcun modo comparabile al genocidio, da cui chiaramente il termine nasce e tende ad ispirarsi. Il genocidio è infatti un crimine internazionale particolarissimo che identifica come vittima un gruppo protetto, mentre nella definizione di ecocidio la dimensione di 'gruppo' è totalmente assente, rendendo il crimine molto più simile ad una fattispecie di crimine contro l'umanità che al genocidio. Ciò, non è necessariamente da considerarsi come un fattore negativo, dal momento che in primo luogo sarebbe particolarmente difficile immaginare che un individuo decidesse consapevolmente di voler distruggere un preciso ecosistema o un gruppo di animali e, in secondo luogo, è apprezzabile lo sforzo, anche se non del tutto riuscito, di porre al centro del crimine – e dunque come vittima – l'ambiente, prescindendo dalla sua relazione con l'uomo e con l'umano. Proprio in quest'ottica potrebbe essere stata fatta la scelta di concepire l'ecocidio come quinto crimine e non come una nuova fattispecie di crimine contro l'umanità, cercando così di evitare di dare rilevanza agli elementi contestuali dei crimini contro l'umanità, e dunque al fatto che la condotta si inserisca all'interno di un attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile.

Questo elemento antropocentrico, però, non è totalmente estraneo alla definizione proposta, infatti, si specifica che atti leciti che hanno causato danni rilevanti all'ambiente possano essere criminalizzati unicamente quando compiuti con noncuranza

29 Statuto di Roma, Art. 6; Art. 7(1)(h). A livello giurisprudenziale si vedano, a titolo esemplificativo: CPI, *Procuratore c. Al-Bashir*, *Decision on the Prosecutor's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir*, 4 marzo 2009, 103; CPI, *Procuratore c. Katanga*, *Judgement pursuant to Art. 74 of the Statute*, 7 marzo 2014, 770-772.

per un danno ambientale che sarebbe chiaramente eccessivo in relazione ai benefici sociali ed economici che ci si aspetta di ricevere a seguito della condotta definibile, in tale occasione, 'incauta'. L'introduzione di un'analisi costi-benefici è potenzialmente pericolosa perché il diritto internazionale ambientale contiene pochissimi divieti, essendo in larga misura basato su principi che rendono la maggior parte delle situazioni estremamente difficoltose da caratterizzare come sicuramente illecite, esistendo numerosissime lacune e carenze a molteplici livelli.³⁰

Cosa è vietato viene in larga misura fatto discendere quindi dal diritto nazionale, rendendo pertanto in un procedimento davanti alla CPI di primaria importanza l'analisi costi-benefici. D'altro canto, come ricordato su *Twitter* da Voigt, una delle esperte nel panel, un *genuine ecocentric approach* includerebbe potenzialmente nelle condotte illegittime la costruzione di ogni nuova ferrovia, autostrada, scuola, ospedale, e finanche un parco eolico o solare o una centrale idroelettrica sviluppati legalmente – diventando di fatto la miglior garanzia di insuccesso della stessa iniziativa.³¹

Ulteriori elementi dell'*actus reus* sono la severità del danno e il fatto che sia esteso o a lungo termine, definiti puntualmente al paragrafo 2. È opportuno notare che l'ecocidio utilizza un test per la prova ibrido congiuntivo/disgiuntivo ('danni gravi e diffusi ovvero a lungo termine all'ambiente'), mentre quello dell'art. 8(2) (b)(iv) è strettamente congiuntivo ('danni diffusi, a lungo termine e gravi all'ambiente naturale'). Come ricordato anche da Heller, questa differenziazione è meritevole di attenzione, in quanto è impossibile partecipare ad un conflitto armato senza creare anche solo minimi danni all'ambiente, mentre è necessario abbassare la soglia di gravità con riferimento a situazioni di pace.³²

Le questioni realmente problematiche attengono però alla formulazione dell'elemento soggettivo. La definizione di 'knowledge' proposta differisce parzialmente da quella standard enucleata all'articolo 30, interpretata dai giudici della CPI – in linea con quasi tutti i sistemi penali nazionali – come consapevolezza

30 Heller 2021.

31 È possibile accedere al thread su *Twitter* al link: <https://twitter.com/ChristinaVoigt2/status/1408060703966056450>.

32 Per ulteriori dettagli sul punto si veda <https://opiniojuris.org/2021/06/23/skeptical-thoughts-on-the-proposed-crime-of-ecocide-that-isnt/>.

za che le proprie azioni siano ‘virtualmente certe’ di provocare le conseguenze proibite.³³ Lo standard di consapevolezza soggettiva è quindi molto più elevato della ‘sostanziale probabilità’ prevista nella proposta del gruppo di esperti, che nella pratica si avvicina alla cd. *recklessness*, per semplificare comparabile ad un criterio di imputazione della responsabilità situabile a metà strada tra la colpa cosciente e il dolo eventuale. Tale difformità viene evidenziata anche dagli autori della definizione, che hanno ritenuto lo standard dell’articolo 30 come insufficiente in materia ambientale, così come già ritenuto insufficiente (e pertanto attenuato dalla presenza del criterio del dolo eventuale) nel contesto della responsabilità del superiore e del crimine di guerra di arruolamento di bambini-soldato.³⁴ Nel caso poi di *wanton acts committed with knowledge*, ci si trova in presenza di una doppia *mens rea*, che richiede una *recklessness* anche in riferimento all’eccessività del danno. L’autore del reato deve quindi non solo ‘prefigurarsi’ che la propria condotta causi danni gravi e diffusi o a lungo termine all’ambiente, ma anche che il danno sarà chiaramente eccessivo rispetto ai benefici economici o sociali previsti, introducendo un test di difficile prova.³⁵

Da ultimo, sembra difficile coniugare il sistema appena delineato con alcune delle condotte di distruzione ambientale più significative, riguardanti ad esempio la responsabilità di multinazionali. Da questo punto di vista, però, il sistema dello Statuto mal si concilia con profili di responsabilità di impresa, la cui punibilità necessiterebbe di profonde modifiche e di un ripensamento generale dell’intero quadro di riferimento.

4. Conclusioni

Sebbene senza ombra di dubbio l’introduzione del crimine di ecicidio – anche solo simbolicamente – costituirebbe un chiaro riconoscimento del disvalore sociale della distruzione ambien-

33 Si vadano, *inter alia*: CPI; Procuratore c. Lubanga Dyilo, Judgement pursuant Art. 74 of the Statute, 14 marzo 2012, 1012; CPI; Procuratore c. Katanga, 7 marzo 2014, 774-778; CPI, Procuratore c. Ongwen, Trial Judgement, 4 febbraio 2021, 2695.

34 Stop Ecocide Foundation, Commentario.

35 Questo test è particolarmente simile a quello richiesto per la prova della necessità militare per determinate tipologie di crimini di guerra. A tal fine si rimanda a Hayashi 2020.

tale, un approccio pragmatico alla questione non può che riconoscere l'enorme difficoltà legata all'introduzione di un nuovo crimine nello Statuto di Roma, legata principalmente a fattori politici e di opportunità.

Una corte internazionale per il suo funzionamento necessita del supporto degli Stati, in termini sia politici che finanziari. L'introduzione di un nuovo crimine richiederebbe quindi una chiara volontà degli Stati di impegnarsi sul fronte ambientale, anche in contrasto con scelte economiche e potenzialmente esponendosi in prima persona (o esponendo *players* fondamentali) a futuri procedimenti.

Inoltre, agli occhi dell'opinione pubblica, una corte è un'istituzione forte se produce giudizi e firma condanne, giustificando così la spesa richiesta per il proprio funzionamento; l'introduzione del reato di ecocidio necessiterebbe quindi di difficili e costose indagini, avendo riguardo anche a questioni scientifiche connesse ai danni ambientali, e dunque richiederebbe fondi specifici per evitare di togliere risorse ad altre situazioni ed indagini già sotto esame da parte dell'Ufficio del Procuratore, che da anni vive in un perenne stato di sottofinanziamento ed opera con un organico estremamente ridotto.

Alla luce del composito quadro presentato, ci si deve quindi chiedere in prima battuta se lo Statuto di Roma non presenti già al suo interno gli strumenti necessari per potere, quantomeno in particolari situazioni, punire gravi danni ambientali ovvero se altri sistemi siano più confacenti alla questione, prescindendo da questioni di responsabilità internazionale penale individuale.

Come già ricordato, se compiuta in connessione ad un conflitto armato internazionale, la distruzione dell'ambiente è punibile come crimine di guerra dall'articolo 8(2)(b)(iv). Se commessa invece in tempo di pace, nulla osta al potenziale riconoscimento della condotta come crimine contro l'umanità. Partendo dalla disposizione rilevante, l'articolo 7(1)(k) criminalizza atti inumani comparabili agli altri crimini contro l'umanità, riconoscendo come tali quegli atti che siano in grado di causare, *inter alia*, danni severi alla salute fisica o mentale. Naturalmente, è poi necessario che tali condotte rispettino gli elementi contestuali dei crimini contro l'umanità, e dunque che siano state commesse come parte di un attacco esteso e sistematico nei confronti della popolazione civile. Senza ombra di dubbio, come già sopra ricordato, il

merito di introdurre un crimine specifico permetterebbe di riconoscere come prima vittima l'ambiente, e non le conseguenze che il danno ambientale possa avere sull'uomo. D'altro canto, è ormai risaputo che l'inquinamento e la distruzione degli ecosistemi hanno effetti gravissimi sulla salute dell'uomo e pertanto sarebbe possibile immaginare la qualificazione di tali attività come crimini contro l'umanità, specie se compiute su larga scala ed in maniera sistematica.

Permangono però difficoltà connesse alla possibilità di incriminare gli attori maggiormente responsabili di tali condotte – le imprese – che sfuggono alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale, limitata a persone fisiche.

Il panorama complesso fin qui delineato fa nascere dubbi circa l'opportunità dell'inserimento di un quinto crimine all'interno dello Statuto di Roma, sia per le oggettive difficoltà correlate all'emendare lo Statuto, sia per il limitato numero di casi che potenzialmente potranno essere decisi dalla Corte. Non è però da escludere che in un futuro prossimo questioni ambientali vengano decise dalla CPI, ad esempio con riferimento alla guerra russo-ucraina, di competenza della Corte e classificabile come conflitto armato internazionale, nel corso del quale si ritiene siano stati commessi crimini di guerra anche contro l'ambiente.

Da ultimo, è opportuno evidenziare che la proposta della *Stop Ecocide Foundation* è solamente una delle definizioni proposte a vario titolo da studiosi e accademici, tutte azioni che hanno il merito di tenere la luce accesa su una problematica di estrema attualità ed importanza.³⁶ E, come già riconosciuto fondamentale da Richard Falk nel 1973, il ruolo della società civile nel dibattito rimane il più importante motore per il rafforzamento della tutela, avvenga essa a livello domestico, regionale o sovranazionale.

Bibliografia

Chiarini 2002: Chiarini G., *Ecocidio: dalla Guerra in Vietnam alla Giurisdizione Penale Internazionale? Problematiche Proces-*

36 Si vedano al riguardo: European Law Institute, *ELI Report on Ecocide*, 20 febbraio 2023; Gillet 2022.

suali al Confine tra Scienza e Diritto, in Cassazione Penale 62, 2022, 1930-1968.

Cusato 2018: Cusato E., *From Ecocide to Voluntary Remediation Projects: Legal Responses to Environmental Warfare in Vietnam and the Spectre of Colonialism*, in *MelbJIntLaw* 19, 2018, 494-520.

Falk 1973: Falk R.A., *Environmental Warfare and Ecocide – Facts, Appraisal and Proposals*, in *RBDI* 9, 1973, 1-27.

Gillet 2022: Gillet M., *Prosecuting Environmental Harm Before the International Criminal Court*, Cambridge 2022.

Higgins et al. 2013: Higgins P., Short D., Shout N., *Protecting the Planet: a Proposal for a Law of Ecocide*, in *Crime, Law and Social Change* 59, 2013, 251-266.

Higgins 2015: Higgins P., *Eradicating Ecocide. Laws and Governance to Stop the Destruction of the Planet*, London 2015².

Hayashy 2020: Hayashi N., *Military necessity. The Art, Morality and Law of War*, Cambridge University Press 2020.

Heller 2021: Heller K.J., *Ecocide and Anthropocentric Cost-Benefit Analysis*, in *OpinioJuris.org*, 26 giugno 2021.

Maljean-Dubois 2015: Maljean-Dubois S., *A Propos de Environmental Warfare and Ecocide – Facts, Appraisal and Proposals de Richard Falk*, in *RBDI* 28, 2015, 359-367.